

Ordinanza del DATEC sull'applicazione delle prescrizioni di polizia per la navigazione sulla sezione del Reno tra Basilea e Rheinfelden¹

747.224.211

del 26 settembre 2002 (Stato 1° gennaio 2020)

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni,*

visto l'articolo 28 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 1975²
sulla navigazione interna;

visti gli articoli 2 e 7 della Convenzione del 10 maggio 1879³ tra la Svizzera e
il Granducato di Baden relativamente alla navigazione sul Reno da Neuhausen
fin sotto a Basilea,

ordina:

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza e il relativo allegato sono applicabili alla navigazione
all'interno del territorio svizzero sulla sezione del Reno compresa tra il ponte «Mitt-
lere Rheinbrücke» a Basilea e il ponte stradale di Rheinfelden.

Art. 2 Regolamenti applicabili

¹ Sulla sezione del Reno definita all'articolo 1 sono applicabili nel tenore in vigore:

- a. la parte prima, l'articolo 12.01 della parte seconda, la parte terza e gli alle-
gati 1, 3, 6, 7, 8 e 10 del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno
del 1° dicembre 1993⁴;
- b.⁵ il regolamento del 29 maggio 2019⁶ per l'ispezione dei battelli del Reno;

RU 2003 26

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 2 mar. 2018, in vigore dal 1° apr. 2018
(RU 2018 1019).

² RS 747.201

³ RS 0.747.224.32

⁴ RS 747.224.111

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 16 ago. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020
(RU 2019 2681).

⁶ RS 747.224.131. Il testo del R non è pubblicato nella RU. Può essere consultato
gratuitamente presso l'Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen oppure
sul sito Internet: www.bav.admin.ch > Diritto > Altre basi giuridiche e prescrizioni >
Accordi internazionali > Règlement de police pour la navigation du Rhin (soltanto in
tedesco e francese) o www.ccr-zkr.org > Documents > Règlements de la CCNR >
Règlement de police pour la navigation du Rhin (soltanto in tedesco e francese). Ne
possono essere richieste copie all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

c.⁷ l'Accordo europeo del 26 maggio 2000⁸ sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN);

d.⁹ la parte II del regolamento del 2 giugno 2010¹⁰ concernente il personale di navigazione sul Reno;

e.-g.¹¹ ...

h. le prescrizioni temporanee emanate in base ai regolamenti menzionati alle lettere a-c;

i.¹² ...

j.¹³ ...

² Le prescrizioni dell'allegato alla presente ordinanza che divergono dalle regole contenute nei regolamenti e nelle prescrizioni citati al capoverso 1 prevalgono su queste ultime.

Art. 3 Imbarcazioni minute

¹ Le questioni riguardanti le imbarcazioni minute sono di competenza dei Cantoni quando non siano regolate dagli atti menzionati nell'articolo 2 o nell'allegato alla presente ordinanza.

² Per navigazione con imbarcazioni minute si intende la navigazione con le imbarcazioni di cui al paragrafo 1.01 lettera m del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del 1° dicembre 1993¹⁴.

³ Le prescrizioni della presente ordinanza che divergono da quelle dell'ordinanza dell'8 novembre 1978¹⁵ sulla navigazione interna prevalgono su quest'ultima.

Art. 4 Traghetti

¹ L'esercizio di traghetti è soggetto ad autorizzazione.

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC dell'11 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3409).

⁸ RS **0.747.208**

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 2 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6551).

¹⁰ Non pubblicato nella RU. Può essere consultato gratuitamente presso l'Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen oppure sul sito Internet: www.bav.admin.ch > Diritto > Altre basi giuridiche e prescrizioni > Accordi internazionali > Regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno. Estratti possono essere chiesti presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna (www.bundespublikationen.ch).

¹¹ Abrogata dal n. II dell'O del DATEC del 9 feb. 2009, con effetto dal 1° dic. 2009 (RU **2009** 1271).

¹² Abrogata dal n. II dell'O del DATEC del 9 feb. 2009, con effetto dal 1° dic. 2009 (RU **2009** 1271).

¹³ Abrogata dal n. I dell'O del DATEC dell'11 giu. 2010, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU **2010** 3411).

¹⁴ RS **747.224.111**

¹⁵ RS **747.201.1**

² L'autorizzazione è rilasciata previa consultazione delle autorità tedesche dalle autorità cantonali competenti del luogo, se le condizioni necessarie sono soddisfatte.

Art. 5 Navi delle autorità

Le navi delle autorità non soggiacciono alle disposizioni degli atti menzionati all'articolo 2 né a quelle dell'allegato alla presente ordinanza, nella misura in cui ciò sia necessario all'espletamento di compiti amministrativi.

Art. 6 Riconoscimento di autorizzazioni

¹ Se non è disposto altrimenti, sono riconosciuti ai sensi della presente ordinanza anche i seguenti documenti rilasciati dalle autorità competenti:

1. i certificati d'ispezione, i permessi, gli attestati e le altre autorizzazioni che sono stati rilasciati per il Reno a valle del ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea in conformità delle prescrizioni enunciate all'articolo 2, nonché,
2. le licenze di navigazione di cui all'articolo 13 della legge federale del 3 ottobre 1975¹⁶ sulla navigazione interna e le ammissioni di cui all'articolo 14.01 dell'ordinanza della Commissione internazionale della navigazione del 17 marzo 1976¹⁷ per la navigazione sul lago di Costanza.

² Il capoverso 1 non è applicabile alle autorizzazioni per viaggi unici.

Art. 7 Autorità competenti

¹ I Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e Argovia sono incaricati, ciascuno per il proprio territorio, dell'esecuzione della presente ordinanza, fatta riserva per le disposizioni che seguono. Essi designano le autorità competenti.

² Per l'esecuzione del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del 1° dicembre 1993¹⁸ è prescritto in particolare:

- a. le prescrizioni di portata generale emanate dalle autorità cantonali nell'ambito dell'articolo 1.22 numeri 1 e 2 del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del 1° dicembre 1993 devono essere pubblicate e comunicate all'Ufficio federale dei trasporti¹⁹;
- b. è salva la facoltà dell'Ufficio federale dei trasporti di emanare prescrizioni temporanee adottate in conformità dell'articolo 1.22 numero 3 del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del 1° dicembre 1993.

³ Per l'esecuzione del regolamento del 18 maggio 1994²⁰ per l'ispezione dei battelli del Reno è prescritto in particolare che:

¹⁶ RS 747.201

¹⁷ RS 747.223.1

¹⁸ RS 747.224.111

¹⁹ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). Di detta mod. è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

- a.²¹ l'autorità competente di cui all'articolo 2.01 del regolamento del 18 maggio 1994 per l'ispezione dei battelli del Reno sono i Porti Renani Svizzeri;
- b. è salva la facoltà dell'Ufficio federale dei trasporti di emanare prescrizioni temporanee adottate in conformità dell'articolo 1.06 del regolamento del 18 maggio 1994 per l'ispezione dei battelli del Reno.²²

⁴ Per l'esecuzione dell'ADN²³ è prescritto in particolare che:

- a. i Porti Renani Svizzeri sono incaricati dell'esecuzione dell'ADN, fatte salve le prescrizioni della lettera b;
- b. l'autorità competente ai sensi dei seguenti numeri dell'ADN è:
- | | | | | |
|--|---------|-------|-----------|--|
| – l'Ufficio federale dei trasporti per i numeri: | | | | |
| 1.2.1 | 1.5.1 | 1.8.2 | 1.8.3.2 | |
| (organismo di controllo, società di classificazione) | | | | |
| 1.8.4 | 1.8.5.2 | 1.9 | 1.15.2.24 | |

⁵ ...²⁵

Art. 8 Ostacoli alla navigazione

Le autorità cantonali possono far rimuovere a spese dei proprietari o delle persone responsabili gli ostacoli causati dalla navigazione quando questi non lo facciano entro un termine ragionevole che è stato loro impartito. In caso di pericolo imminente, le autorità possono rinunciare a impartire detto termine.

Art. 9 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 2 aprile 1998²⁶ sulla messa in vigore del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno tra Basilea e Rheinfelden è abrogata.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.

²⁰ RS 747.224.131

²¹ Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del DATEC del 22 nov. 2007 concernente gli adeguamenti connessi all'istituzione dei Porti Renani Svizzeri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 7069).

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 9 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4921).

²³ RS 0.747.208

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 2 mar. 2018, in vigore dal 1° apr. 2018 (RU 2018 1019).

²⁵ Abrogato dal n. I dell'O del DATEC dell'11 giu. 2010, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2010 3411).

²⁶ [RU 1998 1650, 1999 1570, 2000 3008]

*Allegato*²⁷
(art. 1, 2 cpv. 2, 3 cpv. 1 e 5)

Sezione 1:

Prescrizioni particolari per la sezione del Reno compresa fra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea e il ponte stradale di Rheinfelden

Art. 1 Prescrizioni generali di navigazione

¹ Le dimensioni delle navi, dei convogli spinti e delle navi accoppiate non devono superare i 110 m di lunghezza e gli 11,45 m di larghezza tra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea e il ponte stradale di Rheinfelden. Il pescaggio massimo autorizzato delle navi è di 3,20 m.

² In deroga al capoverso 1, la larghezza massima autorizzata sulla sezione del Reno compresa tra l'avamposto a monte della conca di Birsfelden e l'avamposto a valle della conca di Augst come pure sulla sezione compresa tra l'avamposto a monte della conca di Augst e il ponte stradale di Rheinfelden è di 22,90 m.

³ Tenuto conto delle prescrizioni particolari di cui agli articoli 9a e 9b, la lunghezza massima autorizzata delle navi e dei convogli spinti sulla sezione del Reno compresa tra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea e l'avamposto a valle della conca di Augst è di 135 m.

⁴ Sulle navi con lunghezza superiore a 86 m, la timoneria deve trovarsi nel terzo poppiere e la nave deve essere manovrata da questa posizione.

⁵ L'autorità competente può rilasciare autorizzazioni derogatorie vincolate a condizioni particolari.

Art. 2 Rischio e urto d'onda

¹ Sulla sezione del Reno compresa tra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea e il ponte-strada di Rheinfelden le navi, ad eccezione delle imbarcazioni minute sprovviste di mezzi di propulsione meccanica devono, senza pregiudizio dell'articolo 6.20 del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del 1° dicembre 1993²⁸, navigare il più possibile al centro della corrente per non danneggiare le rive e per evitare gli effetti nocivi dei risucchi e delle onde.

² Le imbarcazioni minute con mezzi propri di propulsione meccanica devono adattare la loro velocità soprattutto quando accostano e salpano, affinché nessuno venga inutilmente disturbato, ostacolato o esposto a pericolo, né subisca alcun danno.

²⁷ Aggiornato dal n. II dell'O del DATEC del 9 giu. 2005 (RU 2005 4921), dal n. I dell'O del DATEC del 20 nov. 2006 (RU 2006 4803), dal n. I 9 dell'O del DATEC del 22 nov. 2007 concernente gli adeguamenti connessi all'istituzione dei Porti Renani Svizzeri (RU 2007 7069), dal n. I dell'O del DATEC dell'11 giu. 2010 gen. 2011 (RU 2010 3409), dai n. II delle O del DATEC del 2 nov. 2012 (RU 2012 6551) e 2 mar. 2018, in vigore dal 1° apr. 2018 (RU 2018 1019 1173).

²⁸ RS 747.224.111

Art. 3 Limitazione della navigazione in tempo di piena

¹ La navigazione delle imbarcazioni grandi e minute è vietata sulla sezione del Reno compresa tra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea e l'avamposto a valle della conca di Birsfelden quando il livello dell'acqua raggiunge o supera i 7,90 m al limnometro di Basilea-Rheinhalle.

² La navigazione delle imbarcazioni minute è vietata sulla sezione del Reno compresa tra l'avamposto a monte della conca di Birsfelden e il ponte stradale di Rheinfelden quando il livello dell'acqua raggiunge o supera i 7,90 m al limnometro di Basilea-Rheinhalle; la navigazione delle grandi imbarcazioni è vietata quando il livello dell'acqua raggiunge o supera gli 8,20 m al limnometro di Basilea-Rheinhalle.

³ L'autorità competente può concedere deroghe per l'area portuale e i luoghi di transbordo.

Art. 4 Sport nautici

¹ Sono vietati lo sci nautico, il surf, le moto d'acqua (natanti designati come Personal Water Craft quali lo «scooter d'acqua», il «bob d'acqua», la «jetbike» o lo «jetski» e simili), il traino di mezzi rimorchiati (ad es. «banana boats»), il rimorchio di aquiloni, paracaduti ascensionali e simili nonché l'impiego di mezzi rimorchiati senza persone a bordo.

² In deroga al capoverso 1, l'autorità competente può autorizzare la pratica dello sci nautico su sezioni appositamente segnalate e alla velocità massima di 40 km/h. La segnalazione avviene mediante le tavole E 17 di cui all'allegato 7 del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del 1° dicembre 1993²⁹.

³ La pratica dello sci nautico sulle sezioni di cui al capoverso 2 è autorizzata solo:

1. nel periodo compreso tra il sorgere e il calar del sole, a meno che non siano indicati determinati orari su cartelli supplementari aggiunti alle tavole E 17 dell'allegato 7 del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del 1° dicembre 1993, e
2. se la visibilità è superiore ai 1000 m.

⁴ Il conduttore dell'imbarcazione e lo sciatore nautico devono evitare che il loro passaggio o le onde e i risucchi da essi provocati:

1. ostacolano la navigazione, mettano in pericolo le altre imbarcazioni e i bagnanti o arrechino disturbi maggiori di quanto determinato dalle circostanze, e
2. danneggino altre imbarcazioni, la riva, le installazioni e le opere situate sulla via navigabile, gli impianti galleggianti o fissi, gli impianti di segnalamento o la vegetazione riparia.

A tale scopo i conduttori delle imbarcazioni devono ridurre adeguatamente la velocità dei loro mezzi e mantenere al loro passaggio una distanza sufficiente di 10 m al minimo.

²⁹ RS 747.224.111

Gli sciatori nautici devono mantenersi entro i limiti della scia lasciata dal natante rimorchiatore nel passare davanti ad altre imbarcazioni, galleggianti o bagnanti.

⁵ Il conduttore del natante rimorchiante può trainare uno sciatore nautico solo se a bordo del natante si trova un persona idonea incaricata di sorvegliare lo sciatore nautico. Questa persona assiste il conduttore e sorveglia lo sciatore nautico e il percorso che egli deve seguire.

Art. 5 Presenza dell'ordinanza a bordo

Un esemplare aggiornato della presente ordinanza deve trovarsi a bordo di ogni nave, ad eccezione delle imbarcazioni minute e delle chiatte a spinta; è ammesso pure un esemplare consultabile in ogni momento mediante un supporto elettronico.

Sezione 2:

**Prescrizioni particolari per la navigazione sulla sezione del Reno
compresa tra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea e l'avamposto
a valle della conca di Birsfelden**

Art. 6 Navi rimorchianti

¹ Per poter effettuare operazioni di rimorchio, le navi munite di un mezzo di propulsione meccanica devono corrispondere alle esigenze fissate ai paragrafi 16.05 e 16.07 del regolamento del 18 maggio 1994³⁰ per l'ispezione dei battelli del Reno, e i Porti Renani Svizzeri devono aver eseguito con esito positivo una corsa di prova.

² Le operazioni di rimorchio sono ammesse con una sola unità rimorchiata..

Art. 7 Formazione di navi affiancate

¹ È vietato navigare in formazione di navi affiancate.

² L'autorità competente può, in casi particolari, concedere deroghe.

Art. 8 Sorpasso

¹ È vietato il sorpasso, tranne il sorpasso delle imbarcazioni minute.

² Le imbarcazioni minute, i battelli per passeggeri che navigano in direzione ascendente, i rimorchiatori e i rimorchiatori a spinta che navigano senza unità rimorchiata e le navi delle autorità possono effettuare sorpassi a condizione che la sicurezza del traffico non ne risulti compromessa.

Art. 9 Velocità minima

Le navi munite di un mezzo di propulsione meccanica e i convogli rimorchiati o spinti devono raggiungere una velocità minima di 4 km/h rispetto alla riva in dire-

³⁰ RS 747.224.131

zione ascendente, senza pregiudizio del paragrafo 6.20 del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del 1° dicembre 1993³¹.

Art. 9a Prescrizioni particolari concernenti le navi e i convogli spinti la cui lunghezza è superiore a 110 m, per la navigazione compresa tra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea e l'avamposto a valle della conca di Augst

¹ Le navi e i convogli spinti la cui lunghezza è superiore a 110 m possono navigare tra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea e l'avamposto a valle della conca di Augst soltanto se soddisfano le condizioni di cui ai capoversi 2–4 e se sono manovrate da un titolare della patente del Reno superiore riconosciuto come pilota dalle competenti autorità.

² La navigazione può essere effettuata solo di giorno e con buona visibilità.

³ Prima dell'inizio di ogni navigazione, il pilota deve essere istruito dal conduttore sull'impiego degli strumenti di navigazione. A questo riguardo devono essere verificati in particolare i dispositivi del timone d'emergenza e i collegamenti tramite interfono.

⁴ Durante la navigazione, il timoniere deve poter sempre sorvegliare e azionare i dispositivi di indicazione, sorveglianza e azionamento necessari per la conduzione del battello.

⁵ Le navi e i convogli spinti di cui al capoverso 1 devono raggiungere in direzione ascendente, con la propria propulsione, una velocità minima di 6 km/h rispetto alla riva. L'impiego di propulsori ausiliari come i propulsori di prua, al fine di raggiungere la velocità minima, non è consentito. Se tale velocità minima non può essere raggiunta, si deve ricorrere a un rimorchio di rinforzo.

⁶ In direzione discendente, il tunnel dell'elica e le pale del timone devono trovarsi sempre completamente sott'acqua.

Art. 9b Lunghezze consentite di navi e convogli spinti, la cui lunghezza è superiore a 110 m, a dipendenza del livello dell'acqua al limnimetro di Basilea-Rheinhalle

¹ Per le navi e i convogli spinti di cui all'articolo 9a capoverso 1, la navigazione è vietata sia in direzione ascendente sia discendente se il livello dell'acqua al limnimetro di Basilea-Rheinhalle è superiore a 6,70 m.

² Se il livello dell'acqua al limnimetro di Basilea-Rheinhalle è inferiore a 6,70 m, per le navi è consentita in linea di principio, sia in direzione ascendente sia discendente, una lunghezza massima di 125 m.

³ Per le navi la cui lunghezza è compresa tra 125 m e 135 m al massimo, la navigazione è consentita fino a un livello dell'acqua pari a 6,00 m al limnimetro di Basilea-Rheinhalle solo con un'autorizzazione particolare dei Porti Renani Svizzeri. Questa

³¹ RS 747.224.111

autorizzazione, valida per 5 anni al massimo, viene rilasciata su domanda alle condizioni seguenti:

- a. i Porti Renani Svizzeri hanno eseguito con esito positivo una corsa di prova;
- b. non vengono trasportate merci pericolose ai sensi dell'Accordo europeo del 26 maggio 2000³² sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN).

⁴ Se il livello dell'acqua al limnometro di Basilea-Rheinhalle è inferiore a 6,20 m, per i convogli spinti è consentita, in direzione ascendente, una lunghezza massima di 185 m. Se il livello dell'acqua al limnometro di Basilea-Rheinhalle è superiore a 6,20 m, la lunghezza massima consentita in direzione ascendente è di 125 m.

⁵ Ai convogli spinti la cui lunghezza massima consentita è di 185 m e che ricorrono a un rimorchio di rinforzo è consentito navigare in direzione ascendente fino a un livello dell'acqua al limnometro di Basilea-Rheinhalle pari a 6,50 m.

⁶ In direzione discendente, la lunghezza massima dei convogli spinti non deve superare 125 m.

Art. 10 Rimorchio di rinforzo sulla sezione compresa tra i ponti «Mittlere Rheinbrücke» e «Eisenbahnbrücke» a Basilea

¹ Le navi ascendenti che devono essere munite d'una segnaletica supplementare in conformità dell'articolo 3.14 numeri 1 a 3 del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del 1° dicembre 1993³³, possono navigare sulla sezione del Reno compresa tra i ponti «Mittlere Rheinbrücke» e «Eisenbahnbrücke» a Basilea soltanto con un rimorchio di rinforzo. Sono dispensate da quest'obbligo le navi che non sono cariche e le navi a doppio scafo conformemente ai numeri 9.1.0.80 a 9.1.0.99 e 9.3.2 a 9.3.2.99 ADN³⁴.

² Se il livello d'acqua raggiunge o supera i 7,00 m al limnometro di Basilea-Rheinhalle, le navi e i convogli spinti da un solo motore devono munirsi d'un rimorchio di rinforzo per poter navigare sulla sezione del Reno compresa tra i ponti «Mittlere Rheinbrücke» e «Eisenbahnbrücke» a Basilea. Le navi utilizzate come rimorchio di rinforzo devono essere spinte da più motori.

³ Secondo il capoverso 2 sono dispensati dal rimorchio di rinforzo le navi che non sono cariche, le motonavi e motocisterne a un solo motore nonché i convogli spinti, a condizione che essi abbiano a disposizione una potenza motrice di 1,47 kW per tonnellata di carico.

Art. 10^{bis} Prescrizioni supplementari sulla sezione compresa tra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» e l'avamposto a valle della conca di Birsfelden

¹ Nel caso in cui la parte II del regolamento del 2 giugno 2010³⁵ concernente il personale di navigazione sul Reno prescriba un equipaggio minimo di due persone

³² RS 0.747.208

³³ RS 747.224.111

³⁴ RS 0.747.208

per le navi, la seconda persona deve trovarsi nella timoneria in caso di navigazione ascendente o discendente sulla sezione del Reno compresa tra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» e l'avamposto a valle della conca di Birsfelden.

² Sulle navi per le quali la parte II del regolamento del 2 giugno 2010 concernente il personale di navigazione sul Reno prescrive un equipaggio minimo comprendente più di due persone, una seconda persona deve trovarsi nella timoneria e una terza persona al posto di ormeggio, sia in direzione ascendente sia discendente, sulla sezione del Reno compresa tra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» e l'avamposto a valle della conca di Birsfelden; la terza persona funge da vedetta ed è collegata con il conduttore del battello o del convoglio tramite interfono.

³ In questo contesto, i titolari d'una patente del Reno superiore, che sono riconosciuti come piloti dalle competenti autorità, non sono considerati membri dell'equipaggio minimo.

Art. 11 Restrizioni alla navigazione

¹ La navigazione in direzione ascendente è permessa soltanto tra le ore 5 e le ore 22.

² La navigazione in direzione discendente è permessa soltanto tra le ore 5 e le ore 22 alle navi, ai convogli spinti e alle navi accoppiate la cui lunghezza massima è di 110 m, se il livello dell'acqua al limnimetro di Basilea-Rheinhalle non supera i 6,50 m. L'autorità competente può concedere deroghe.

³ Se il livello dell'acqua al limnimetro di Basilea-Rheinhalle supera i 6,50 m, la navigazione in direzione discendente è permessa solo mezz'ora prima del sorgere fino a mezz'ora dopo il calar del sole.

⁴ In casi eccezionali e di bisogno accertato, l'autorità competente può concedere deroghe alle restrizioni alla navigazione di cui ai capoversi 1–3.

⁵ Le restrizioni alla navigazione di cui ai capoversi 1–3 non si applicano alle navi che effettuano escursioni giornaliere, ai rimorchiatori e ai rimorchiatori a spinta che navigano senza unità rimorchiate e alle imbarcazioni minute.

Sezione 3: Prescrizioni particolari per gli impianti di navigazione nelle conche di Birsfelden e di Augst

Art. 12 Regole di navigazione negli avamposti delle conche

¹ È vietato entrare e uscire contemporaneamente dagli avamposti delle conche (ad Augst si tratta della via d'acqua compresa tra l'imbocco dell'Ergolz e la porta a monte della conca nonché della via d'acqua compresa tra il canale di fuga dalla porta a valle della conca fino al suo imbocco).

² Le navi che escono dagli avamposti delle conche hanno la precedenza.

³⁵ Non pubblicato nella RU (vedi RS 747.224.121).

³ Se una luce rossa è accesa in direzione ascendente al km 162,13 sull'isola di trabordo di idrocarburi situata sulla riva sinistra del Reno, è vietata l'entrata a tutte le navi nell'avamposto a monte della conca di Birsfelden.

⁴ Se una luce rossa è accesa in direzione ascendente al km 154,86 presso l'impianto di segnalamento situato sulla riva sinistra a monte dell'imbocco dell'Ergolz, è vietata l'entrata a tutte le navi nell'avamposto a monte della conca di Augst.

Art. 13 Rotta da seguire a monte della conca di Birsfelden

¹ Dopo l'uscita dalla conca di Birsfelden fino al km 162,00, le navi ascendenti devono tenere la riva destra dell'idrovia.

² L'inizio della sezione in cui è prescritta la rotta da seguire è indicata presso la testa a monte della conca di Birsfelden mediante la segnaletica dell'idrovia B. 3 a (allegato 7) del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del 1° dicembre 1993³⁶.

³ La fine della sezione in cui è prescritta la rotta da seguire è indicata sulla riva destra del Reno al km 162,00 mediante la segnaletica dell'idrovia E. 11 (allegato 7) del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del 1° dicembre 1993.

⁴ Le navi ascendenti che escono dalla conca di Birsfelden devono assicurarsi che nessuna nave discendente risulti disturbata dalla loro manovra, prima di dirigersi verso gli impianti di trabordo situati sulla parte sinistra del Reno.

⁵ I capoversi 1 e 4 non sono applicabili alle navi ascendenti che intendono accostare agli impianti di trabordo situati nella zona delle gru vicino all'uscita dell'avamposto a monte della conca.

Art. 14 Rotta da seguire a monte della conca di Augst

¹ Dopo l'uscita dalla conca di Augst fino al km 154,46 (traghetti Herten-Kaiser-augst), le navi ascendenti devono tenere la riva destra dell'idrovia.

² L'inizio della sezione in cui è prescritta la rotta da seguire è indicata presso la testa a monte della conca di Augst mediante la segnaletica dell'idrovia B. 3 a (allegato 7) del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del 1° dicembre 1993³⁷.

³ La fine della sezione in cui è prescritta la rotta da seguire è indicata sulla riva destra del Reno al km 154,46 (pontile traghetti) mediante la segnaletica dell'idrovia E. 11 (allegato 7) del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del 1° dicembre 1993³⁸.

Art. 15 Durata di esercizio delle conche

¹ A Birsfelden e ad Augst, le concate possono avvenire tra le ore 5 e le ore 21.

³⁶ RS 747.224.111

³⁷ RS 747.224.111

³⁸ RS 747.224.111

² Le navi che stazionano negli avamposti di Birsfelden e che sono pronte per la concata alla fine delle ore regolamentari possono ancora passare la conca.

³ Hanno diritto di entrare negli avamposti della conca di Birsfelden soltanto le navi che hanno intenzione di passare la conca rispettando il loro ordine di concata.

⁴ Le navi ascendenti e discendenti devono annunciare al capo della conca il loro orario di arrivo approssimativo.

Art. 16 Concata al di fuori delle ore di esercizio delle conche

¹ Le navi che devono passare la conca al di fuori delle ore regolamentari devono essere annunciate al capo della conca entro le ore 19 al più tardi.

² L'annuncio non è più valido se l'ora indicata è superata di più di mezz'ora.

³ Se il viaggio in vista della concata annunciata non ha luogo o è interrotto, l'annuncio deve essere immediatamente annullato.

Art. 17 Stazionamento negli avamposti delle conche

¹ Le navi possono accostare o stazionare all'interno degli avamposti della conca di Birsfelden soltanto con l'autorizzazione del capo della conca; la ripresa della navigazione deve essere segnalata al capo della conca, precisando l'ora della partenza.

² L'accostamento e lo stazionamento delle navi all'interno degli avamposti di Augst è vietato. Da questo divieto sono escluse:

- a. le navi passeggeri che fanno regolarmente scalo al pontile situato nei pressi dell'uscita a monte dell'avamposto;
- b. le imbarcazioni minute che annunciano la loro entrata nella conca (annuncio presso il servizio competente della conca e della centrale elettrica); nonché
- c. le imbarcazioni minute che utilizzano la rampa di passaggio nell'avamposto a valle.

³ Negli avamposti delle conche di Birsfelden e di Augst è vietato fare uso dei mezzi di propulsione meccanica delle navi ormeggiate.

Art. 18 Sezioni chiuse alla navigazione

Per certe navi, l'autorità competente può consentire l'accesso alle sezioni chiuse alla navigazione.

Sezione 4: Prescrizioni per le rade tra Basilea e Rheinfelden

Art. 19 Limiti della rada Birsfelden/Au

La rada di Birsfelden/Au si estende sulla riva sinistra dal km 159,20 al km 162,74.

Art. 20 Area comune di stazionamento alla rada Birsfelden/Au

La seguente area di stazionamento è assegnata alle navi che non sono tenute ad issare un segnale conformemente all'articolo 3.14 del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del 1° dicembre 1993:

Area di stazionamento «Kantine», sulla riva sinistra, dal km 160,73 al km 161,09.

Art. 21 Area di stazionamento per le navi trasportanti determinate materie infiammabili

La seguente area di stazionamento è assegnata alle navi che sono tenute ad issare un segnale conformemente all'articolo 3.14 numero 1 del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del 1° dicembre 1993:

Area di stazionamento «Waldhaus», sulla riva sinistra, dal km 161,10 al km 161,25.

Art. 22 Disposizione delle navi sulle aree di stazionamento e presso gli impianti di trasbordo

Se il livello dell'acqua supera i 7,90 m al limnimetro di Basilea-Rheinhalle, su tutta la distesa della rada possono stazionare solo tre navi una di fianco all'altra.

Art. 23 Disposizione delle navi all'isola di trasbordo di idrocarburi al km 160,38 e al km 162,13, riva sinistra

¹ Agli impianti di trasbordo di idrocarburi situati sulla riva sinistra al km 160,38 e al km 162,13, le navi cisterna non possono stazionare su più di una larghezza. Per stazionare su due larghezze, è richiesta un'autorizzazione speciale rilasciata dai Porti Renani Svizzeri.

² Alle isole di trasbordo al km 160,38 e al km 162,13, tanto dalla parte della riva che dalla parte del fiume, le navi cisterna non possono in alcun caso stazionare a più di una larghezza. Finché ad uno degli impianti di trasbordo di idrocarburi situati sulla riva di cui al capoverso 1 le navi cisterna stazionano a due, lo stazionamento a quest'isola di trasbordo lato terra è proibito per qualsiasi nave.

Art. 24 Impianto di trasbordo all'imbocco dell'avamposto a monte della conca di Birsfelden, riva sinistra

¹ All'impianto di trasbordo all'imbocco dell'avamposto a monte della conca di Birsfelden, le navi possono stazionare soltanto ad una larghezza.

² A questo impianto di trasbordo, le navi devono accostare con la prua rivolta a monte.

